

DELIBERAZIONE 25 MARZO 2025

111/2025/R/GAS

APPROVAZIONE DI MODIFICHE ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 386/2022/R/GAS, INERENTI ALLE MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DELL'EVENTUALE PENALE RELATIVA AL DELTA¹⁰ NEL CASO DI AVVICENDAMENTO TRA IMPRESE DI DISTRIBUZIONE GAS A SEGUITO DI GARA, A PARZIALE RIFORMA DELLA DELIBERAZIONE 28/2025/R/GAS

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1333^a riunione del 25 marzo 2025

VISTI:

- la direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024;
- il regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024;
- il regolamento (UE) 312/2014 della Commissione del 26 marzo 2014;
- il regolamento (UE) 459/2017 della Commissione del 16 marzo 2017;
- il regolamento (UE) 460/2017 della Commissione del 16 marzo 2017;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 5 febbraio 2013 (di seguito: decreto ministeriale 5 febbraio 2013);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, n.137/02;
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, 138/04;
- la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2006, 108/06 e il relativo Allegato 2, recante il "Codice di Rete Tipo per la distribuzione del gas naturale" o CRDG;
- la deliberazione dell'Autorità 6 dicembre 2012, 514/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 514/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A (di seguito: deliberazione 649/2014/A) e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 8 febbraio 2018, 72/2018/R/gas e il relativo Allegato A recante il Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale o TISG;

- la deliberazione dell’Autorità 16 aprile 2019, 148/2019/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 16 novembre 2021, 496/2021/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 2 agosto 2022, 386/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 386/2022/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 8 novembre 2022, 555/2022/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 6 giugno 2023, 249/2023/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2023, 494/2023/R/gas (di seguito: deliberazione 494/2023/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità, 19 marzo 2024, 94/2024/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 23 luglio 2024, 303/2024/R/gas (di seguito: deliberazione 303/2024/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 4 febbraio 2025, 28/2025/R/gas (di seguito: deliberazione 28/2025/R/gas);
- il Codice di Rete di Snam Rete Gas S.p.A. (di seguito: Snam Rete Gas) come da ultimo approvato.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 386/2022/R/gas l’Autorità ha approvato il meccanismo semplificato di responsabilizzazione delle imprese di distribuzione in relazione alle grandezze che contribuiscono alla formazione della differenza tra i quantitativi immessi ai punti di uscita della rete di trasporto interconnessi con reti di distribuzione (di seguito: *city gate*) e i quantitativi prelevati dai clienti finali allacciati alla rete di distribuzione (c.d. delta *in-out*, di seguito: delta^{IO});
- con la deliberazione 303/2024/R/gas è stato disposto che il computo venga effettuato, in prima applicazione, successivamente alla pubblicazione degli esiti fisici della sessione di aggiustamento pluriennale del 2025, considerando come primo triennio di riferimento quello costituito dagli anni 2020, 2021 e 2022 e come secondo triennio di riferimento quello costituito dagli anni 2021, 2022 e 2023;
- ai sensi del comma 8.1 della deliberazione 386/2022/R/gas, nel 2025 si terrà anche una sessione con riferimento al triennio 2022 - 2024 sulla base degli esiti della sessione di aggiustamento pluriennale per gli anni 2022 e 2023 e, per l’anno 2024, sulla base degli esiti della sessione di aggiustamento annuale;
- la deliberazione 386/2022/R/gas riporta in allegato le *Istruzioni Operative* recanti le procedure operative che Snam Rete Gas, in qualità di Responsabile del Bilanciamento (di seguito: RdB), dovrà seguire per il calcolo del valore dell’eventuale penalità P per ciascun *city gate*; tale documento è aggiornato con determina del Direttore della Direzione Mercati e Sostenibilità Ambientale (ora Direttore della Direzione Mercati Energia), tenendo anche conto delle esigenze manifestate dagli operatori.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 28/2025/R/gas l’Autorità è, tra l’altro, intervenuta integrando la deliberazione 386/2022/R/gas per dare seguito alle richieste di chiarimento e precisazione, pervenute in merito alle corrette modalità applicative del meccanismo di responsabilizzazione, con riferimento ai casi di avvicendamento di una impresa di distribuzione a un’altra nella gestione dell’impianto;
- nel ribadire che la penalità prevista dalla deliberazione 386/2022/R/gas costituisce un istituto tariffario volto a riproporzionare la remunerazione derivante dai corrispettivi tariffari, a fronte di livelli negativi di *performance* tali da evidenziare una macroscopica disfunzione dell’impresa nella prestazione del servizio, con la deliberazione 28/2025/R/gas è stato evidenziato che l’applicazione del meccanismo delle penalità relative al delta^{IO} all’impresa di distribuzione che gestisce l’impianto interessato, al momento in cui si svolge la sessione di aggiustamento, risulta coerente con quanto previsto dalla disciplina legislativa nelle ipotesi di trasformazione societaria, di fusione e scissione, nonché di cessione d’azienda, disciplina che sottopone tali vicende al principio della continuità nei rapporti giuridici;
- con riferimento, invece, all’avvicendamento del gestore a seguito di procedura di gara, in considerazione della mancanza di una disciplina chiara e univoca all’epoca dell’approvazione della deliberazione 386/2022/R/gas – nonché del numero relativamente limitato di gare sino ad allora concluse – e di quanto successivamente stabilito con la deliberazione 494/2023/R/gas in tema di obblighi informativi in capo all’RdB, la deliberazione 28/2025/R/gas ha previsto, a integrazione della deliberazione 386/2022/R/gas, che:
 - l’eventuale penalità relativa al delta^{IO}, salvi i casi di cui all’alinea successivo, sia comunque attribuita all’impresa di distribuzione che gestisce l’impianto nel momento in cui si svolge la sessione di aggiustamento a seguito della quale si effettua il calcolo della penalità medesima;
 - in deroga a quanto previsto al precedente alinea, in relazione agli avvicendamenti di imprese di distribuzione a seguito di gare per l’affidamento del servizio già perfezionatisi alla data del 4 febbraio 2025, o per le quali, a tale data, i partecipanti hanno già presentato la loro offerta, l’eventuale penalità sia, invece, determinata dall’RdB per ciascuna impresa di distribuzione sulla base del periodo di competenza; l’impresa di distribuzione che gestisce l’impianto informa l’RdB dell’avvenuto avvicendamento a seguito di gara secondo tempistiche e modalità definite dal medesimo RdB nelle *Istruzioni Operative*.

CONSIDERATO CHE:

- poiché le sopra richiamate integrazioni alla disciplina del meccanismo di responsabilizzazione di cui alla deliberazione 386/2022/R/gas, in caso di avvicendamento nella gestione d’un impianto a seguito di gara per l’affidamento del servizio, costituivano una precisazione da apportare con urgenza, rispetto

all'imminente prima applicazione dello stesso meccanismo, ai sensi dei commi 1.4 e 5.2 dell'Allegato A della deliberazione 649/2014/A, il provvedimento è stato adottato senza una previa procedura di consultazione, assegnando ai soggetti interessati un termine successivo (fino al 21 febbraio 2025) per la presentazione di osservazioni e proposte al fine di eventualmente confermare o modificare la suddetta regolazione su tale specifico aspetto;

- il punto 6. della deliberazione 28/2025/R/gas ha previsto che, qualora l'Autorità non modifichi le previsioni di cui ai punti 1.1 e 1.3 del medesimo provvedimento entro il 25 marzo 2025, tali punti debbano intendersi confermati;
- sulle integrazioni apportate dalla deliberazione 28/2025/R/gas hanno formulato osservazioni tre associazioni di operatori ed una impresa di distribuzione; da tali osservazioni emerge, da un lato, una generale esigenza di non differenziare la disciplina prevista per il caso di avvicendamento a seguito di gara sulla base della data dell'entrata in vigore della deliberazione 28/2025/R/gas, spartiacque temporale che viene giudicato arbitrario e privo di un adeguato supporto logico, oltre che fonte di disparità di trattamento tra le imprese di distribuzione, e, dall'altro lato, la unanime richiesta di ripartire sempre (quindi, anche per gli affidamenti successivi alla data di entrata in vigore della deliberazione 25/2025/R/gas) l'eventuale penalità *P* alle imprese di distribuzione interessate sulla base del periodo di competenza;
- a quest'ultimo riguardo, in particolare, innanzitutto, i partecipanti alla consultazione sostengono che le sopra richiamate vicende di trasformazione societaria, di fusione e scissione, nonché di cessione d'azienda non siano equiparabili all'ipotesi di avvicendamento nella gestione a seguito di nuova gara, la quale - diversamente dalle prime - non presuppone un analogo principio di continuità nei rapporti giuridici; invero, è stato sottolineato che, nel caso in esame, esiste completa discontinuità nel servizio pubblico di distribuzione a seguito di subentro del gestore scelto con gara: questi, infatti, gestirà lo stesso ambito con un nuovo contratto di servizio, un nuovo piano industriale e nuove regole dettate dal bando di gara; e non pare comunque semplice, con i dati ad oggi disponibili, intercettare con adeguato anticipo l'entità delle possibili penali da considerare in sede di offerta per mitigare gli effetti economico - finanziari da esse derivanti;
- è bene subito evidenziare che gli argomenti ora riportati non sono, in realtà, decisivi: non è vero, infatti, che l'ipotesi di avvicendamento nella gestione mediante gara sia non comparabile con le altre ipotesi di trasformazione societaria, fusione, scissione e cessione d'azienda, che la legge sottopone al principio di continuità; e anzi vi sono una serie di elementi che caratterizzano il servizio di distribuzione che, anche in caso di avvicendamento dell'impresa in seguito a gara, potrebbero giustificare la scelta regolatoria di sottoporre anche tale ipotesi al medesimo principio di continuità (si pensi, ad esempio, al fatto che l'impresa subentra nelle garanzie e negli impegni assunti dal precedente gestore negli investimenti compiuti per lo sviluppo delle reti);
- sotto altro profilo, i soggetti che hanno presentato osservazioni dubitano anche della legittimità dell'applicazione del meccanismo in questione a carico di una

impresa di distribuzione che non è responsabile delle condotte messe in atto dal precedente gestore, unico responsabile dell'attività di bilanciamento della rete nel periodo oggetto di valutazione; viene, altresì, sottolineato il rischio che, così facendo, si incentivino comportamenti opportunistici da parte del gestore uscente che - si rileva - non avrebbe alcun incentivo ad investire nella riduzione del delta^{IO}. Tali comportamenti opportunistici potrebbero, secondo un'associazione, verificarsi anche in considerazione del notevole lasso di tempo (mediamente 2 - 3 anni), che - come facilmente riscontrabile nelle poche gare fino ad ora celebrate - intercorre, di solito, tra il momento della presentazione dell'offerta o dall'aggiudicazione e il momento dell'effettiva presa in carico dell'impianto da parte del gestore entrante; mentre, un'altra associazione rileva come tale notevole lasso temporale esporrebbe ad ulteriori incertezze il gestore subentrante circa le penalità eventualmente a suo carico;

- anche gli argomenti riportati al precedente punto, però, non sono fondati in quanto i temuti comportamenti opportunistici del gestore uscente sono in realtà vietati dalla regolazione dell'Autorità, che invece impone al gestore di conformare la sua condotta ai livelli di qualità prescritti, con la conseguenza che, laddove le predette condotte fossero effettivamente compiute, esse costituirebbero presupposto per l'adozione di sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
- un'associazione evidenzia anche come, nel caso di conferma della previsione in discorso, gli offerenti potrebbero tenerne conto ai fini della formulazione della propria offerta economica e ciò potrebbe implicare un potenziale minor sconto offerto in sede di gara da parte dei partecipanti alla procedura competitiva, al fine di migliorare la redditività e/o congruità dell'offerta stessa, con conseguente minor beneficio sull'utenza e rischio di parziale "*internalizzazione in tariffa*" della penalità;
- neppure i predetti argomenti risultano decisivi, in quanto l'aspetto che realmente assume rilievo è definire un criterio di applicazione della disciplina della penalità certo e univoco, al fine di consentire alle società che partecipano alle gare di presentare la propria offerta, ciò che l'Autorità ha inteso compiere con la deliberazione 28/2025/R/gas;
- infine, un'impresa di distribuzione e un'associazione hanno rilevato che potrebbe essere seguita un'impostazione analoga a quella già in essere per gli impianti serviti da *city gate* di nuova attivazione, che per il primo triennio non risultano assoggettati al calcolo relativo al meccanismo di penalizzazione. In alternativa, ove non si intendesse adottare la medesima impostazione definita per gli impianti con *city gate* di nuova attivazione, a seguito della presa in carico degli impianti da parte del gestore subentrante, andrebbe comunque previsto un congruo periodo di esclusione dal calcolo del meccanismo di penalizzazione, compatibile con le tempistiche necessarie a svolgere le attività di analisi e di approfondimento degli aspetti che determinano il delta^{IO} degli impianti acquisiti, nonché di programmazione ed effettuazione dei conseguenti interventi del caso, essenziali per poter cercare di incidere sul livello di delta^{IO};

- sebbene, come mostrato ai precedenti punti, le considerazioni critiche formulate dai soggetti intervenuti, rispetto alla regolazione introdotta con la deliberazione 28/2025/R/gas, non siano decisive per modificarla, non può non riconoscersi che la totalità dei soggetti interessati si sia espressa per mantenere, anche per il periodo successivo all'entrata in vigore della richiamata deliberazione, il principio della competenza;
- peraltro, come anche già detto, la principale finalità della citata deliberazione 28/2025/R/gas è quella di assicurare certezza agli operatori interessanti, individuando un criterio di applicazione univoca dell'eventuale penalità *P*, nel caso di avvicendamento d'un nuovo gestore in seguito alla gara d'ambito;
- a tal fine, sebbene il criterio della continuità nei rapporti giuridici fosse apparso il più congruo, in quanto coerente con la disciplina legislativa prevista per le altre ipotesi di successione d'un gestore a un altro in seguito a trasformazione, fusione, scissione societaria e acquisto d'azienda, non si ravvisano ostacoli giuridici a prevedere un differente criterio, quale quello della competenza;
- alla luce di quanto sopra, pertanto, risulta inconferente e incongrua la proposta che gli impianti acquisiti dal nuovo gestore che subentra in seguito a gara d'ambito siano esclusi dall'intero meccanismo di responsabilizzazione per un periodo di tempo adeguato per consentire al nuovo gestore di svolgere le attività di analisi, di approfondimento e di programmazione relative alla gestione del livello di delta^{IO} relativamente ai nuovi impianti (in analogia a quanto avviene per gli impianti con *city gate* di nuova attivazione); in realtà, in disparte il fatto che la richiesta così avanzata attiene a un profilo che non è stato oggetto della deliberazione 28/2025/R/gas (e quindi eccede anche il perimetro della consultazione da essa disposta), risulta decisivo il fatto che l'intento di tale provvedimento, come detto sopra, è quello di introdurre un criterio chiaro e univoco, ai fini dell'applicazione del meccanismo di responsabilizzazione, nei casi di successione di operatori, limitatamente a una ipotesi (quella, appunto, di avvicendamento in seguito a nuova gara d'affidamento) in cui la legge non fornisce già un criterio applicativo (come avviene, invece, nei casi di trasformazione societaria, fusione, scissione e cessione d'azienda): il fatto che sia, infatti, disponibile anche un criterio diverso da quello della continuità (adottato inizialmente dall'Autorità), quale, ad esempio, il criterio della competenza, non implica anche la possibilità che non sia adottato alcun criterio;
- in altre parole, non è in discussione l'operatività del meccanismo di responsabilizzazione, ma solo le modalità applicative della penale in caso di avvicendamento d'un operatore a un altro in seguito ad affidamento di gara d'ambito; a tal riguardo, poi, si ricorda che il contratto di servizio, che il nuovo gestore dovrà concludere con l'ente locale (il cui contenuto è stabilito dal contratto tipo adottato con decreto ministeriale 5 febbraio 2013, che ha recepito la proposta avanzata dall'Autorità con deliberazione 514/2012/R/gas), disciplina la fase di consegna degli impianti, nell'ambito della quale sarà onere del gestore subentrante acquisire le informazioni necessarie per proseguire le attività funzionali alla corretta gestione dei parametri che incidono sui valori di delta^{IO}.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno accogliere le richieste, manifestate dalla generalità delle osservazioni pervenute in risposta alla consultazione, di riformare quanto previsto dalla deliberazione 28/2025/R/gas, prevedendo che il Responsabile del bilanciamento ripartisca l'eventuale penalità *P* tra le imprese di distribuzione interessate sulla base del periodo di competenza, in deroga a quanto stabilito dal comma 3.1 della deliberazione 386/2022/R/gas;
- sia altresì opportuno dare mandato all'RdB di presentare al Direttore della Direzione Mercati Energia una proposta di modifica delle *Istruzioni Operative* che tenga conto di quanto disposto con il presente provvedimento, in aggiunta a quanto previsto dalla deliberazione 28/2025/R/gas

DELIBERA

1. di riformare il punto 1.3 della deliberazione 28/2025/R/gas, sostituendo il comma 8.6 della deliberazione 386/2022/R/gas con il seguente:
"8.6 Con riferimento agli avvicendamenti a seguito di gara, in deroga a quanto previsto al precedente comma 3.1, il Responsabile del bilanciamento provvede a ripartire l'eventuale penalità *P* alle imprese di distribuzione interessate sulla base del periodo di competenza.";
2. di dare mandato a Snam Rete Gas di presentare al Direttore della Direzione Mercati Energia una proposta di modifica delle *Istruzioni Operative* che tenga conto di quanto disposto dal presente provvedimento, nonché di quanto stabilito dalla deliberazione 28/2025/R/gas;
3. di trasmettere il presente provvedimento alla società Snam Rete Gas S.p.A.;
4. di pubblicare la presente deliberazione e la deliberazione 386/2022/R/gas, come risultante dalle modifiche apportate dal presente provvedimento, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

25 marzo 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini